

## CXXXIX.

## TORNATA DEL 23 GIUGNO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Comunicazione dei seguenti progetti di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati: 1. Aumento di fondi per la esecuzione della legge 4 dicembre 1879 e 12 luglio 1881 per assegni ai Veterani del 1848-49; 2. Disposizioni penali per la esecuzione della legge sulla sanità pubblica; 3. Separazione del Comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulle e aggregazione a quello di Città della Pieve nell'Umbria; 4. Aggregazione di parte del Comune di Piazzola sul Brenta al Comune di S. Giorgio in Bosco in quel di Cittadella; 5. Aggregazione dei Comuni di Quincinetto, Quassolo e Tavagnasco, Circondario d'Ivrea, al mandamento di Settimo Vittone; 6. Aggregazione del Comune di Piovà in provincia di Alessandria al mandamento di Cocconato; 7. Aggregazione al mandamento di Langhirano del Comune di Tizzano Val di Parma — Discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi di bollo e di registro ed alle tariffe per gli atti giudiziari — Osservazioni dei Senatori Borgatti, Saracco e Serra, e risposte del Ministro di Grazia e Giustizia — Chiusura della discussione generale — Presentazione di due progetti di legge: l'uno sulla Riforma della tariffa telegrafica interna ed altri provvedimenti; l'altro riguardante la Convenzione per l'immersione e la manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra le isole di Lipari e di Salina — Discussione per articoli dell'anzidetto progetto di legge sulle tariffe giudiziarie — Osservazioni dei Senatori Giannuzzi-Savelli, Relatore, e Miraglia sugli articoli 9 e 11, e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione del progetto — Presentazione del disegno di legge per la leva militare sui giovani nati nell'anno 1862 — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1. Autorizzazione dell'allargamento del molo nel porto di Bari, della ricostruzione della banchina centrale nel porto di Brindisi, della costruzione di un faro sull'isola di Vulcano e di un altro faro a Capo S. Marco presso Sciacca; 2. Approvazione di dodici contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata; 3. Approvazione di contratti di vendita e di cessioni di beni demaniali a trattativa privata; 4. Maggiori spese da aggiungersi al bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881; 5. Maggiori stanziamenti pel pagamento di spese residue degli esercizi arretrati e per altre obbligatorie e d'ordine, verificatesi nell'esercizio 1881; 6. Convalidazione di Decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1881 — Raccomandazione del Senatore Majorana-Calatabiano in ordine alla sua domanda d'interpellanza al Ministro dell'Interno — Risposte del Presidente e del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e della Marina; più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, VERGA C. dà lettura

del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, Segretario, VERGA C. dà lettura del seguente santo di petizione:

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1882

N. 88. Il Consiglio comunale di Dronero (Cuneo), porge al Senato motivate istanze onde ottenere che in quel comune venga istituito un archivio notarile mandamentale.

#### Presentazione di sette progetti di legge.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dalla Presidenza della Camera i seguenti progetti di legge, già approvati da quella Assemblea:

1. Aumenti di fondi per la esecuzione della legge 4 dicembre 1879 e 12 luglio 1881, per assegni ai veterani del 1848-49;

2. Disposizioni penali per la esecuzione della legge sulla sanità pubblica;

3. Separazione del comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulle, e aggregazione a quello di Città della Pieve nell'Umbria dello stesso circondario.

Ho pure ricevuto altro dispaccio che mi trasmette i seguenti progetti di legge già approvati dalla Camera elettiva:

1. Aggregazione di parte del comune di Piazzola sul Brenta al comune di San Giorgio in Bosco in quel di Cittadella;

2. Aggregazione dei comuni di Quincinetto, Quassolo e Tavagnasco, circondario d'Ivrea, al mandamento di Settimo Vittone;

3. Aggregazione del comune di Piovà, in provincia di Alessandria, al mandamento di Cocconato;

4. Aggregazione al mandamento di Langhirano del comune di Tizzano Val di Parma.

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti.

#### Discussione del progetto di legge N. 214.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, prima degli altri, la discussione di sei progetti di legge nei quali è interessato come proponente il signor Ministro delle Finanze che non è ancora presente. E siccome è presente invece il signor Ministro di Grazia e Giustizia, crederei opportuno che si incominciasse dall'esame del progetto di legge, che è pure all'ordine del giorno, intitolato: « Modificazioni alle leggi di bollo e di registro ed alle tariffe per gli atti giudiziari ».

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio

Centrale di recarsi al banco delle Commissioni.

Si dà lettura del progetto di legge:

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGATTI. Ho chiesto la parola non per combattere il progetto di legge che io approvo pienamente, e neanche per difenderlo, perchè le ragioni che mettono in evidenza la bontà e l'opportunità del presente progetto di legge, si leggono nella Relazione del Ministro ed in quella dell'Ufficio Centrale. E parmi sia da lodarsi grandemente l'onorevole Ministro Zanardelli, il quale con questa legge d'incontrastabile importanza fa cessare uno stato di cose che era lamentato da tutti e da molto tempo.

Se quindi il Senato me lo permette, io mi limiterò a fare qualche osservazione, e a porgere una preghiera al signor Ministro a proposito dell'art. 9 di questo progetto, e dell'ultimo principalmente, in cui il Governo stesso propone gli sia fatta facoltà di ridurre gli impieghi delle cancellerie e segreterie mano mano che il servizio lo consenta.

La disposizione contenuta nell'ultimo articolo non è, a mio avviso, tanto importante per sè stessa, quanto lo è per la massima generale a cui essa s'informa; la quale, applicata gradatamente e con qualche ampiezza, darà utilissimi risultati, non solo nei dicasteri dipendenti dal Ministero della Giustizia, ma in tutti gli altri delle nostre pubbliche Amministrazioni. Ed auguro di gran cuore all'egregio Ministro di avere la fortuna di veder recata ad atto questa disposizione, nè avvenga ciò che quasi sempre è accaduto fin qui ogni volta che il Governo e il Parlamento hanno messo mano a riduzioni d'impieghi. E cioè che invece di ridurre si aumenti, oppure riducendo da una parte si aumenti da un'altra; o si istituiscano impieghi nuovi, che prima non esistevano.

In occasione di una interpellanza che ebbi l'onore di svolgere al Senato tre anni or sono nelle tornate del 20 e 21 maggio 1879, io venni indicando i singoli casi nei quali si è avverato questo singolare fenomeno, non imputabile certo nè al Governo, nè al Parlamento, ma ad una

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1882

specie di malattia che si è manifestata e viene crescendo nella nostra società, la mania degli impieghi.

E dimostrai allora diffusamente ciò che ora accenno di volo; che in confronto degli altri Stati, compresa la Francia — dalla quale noi abbiamo trattato i tipi dei nostri organici — si rileva presso di noi una quantità eccessiva di quei bassi impieghi i quali altrove sono generalmente uffici locali, sostenuti da giornalieri o diurnisti; e che è precisamente da questa miriade di bassi impieghi che si alimenta e quasi s'incoraggisce questa malaugurata mania degli impieghi.

Il figlio dell'artigiano e del contadino, dalla scuola difficilmente ritorna all'aratro, alla vanga, al martello, alla sega, alla forbice. Egli volge le sue aspirazioni ad un pubblico impiego. Allettato dalla possibilità, e spesso dalla facilità di conseguirlo, anche coll'esperimento di esami, e coll'aiuto di potenti raccomandazioni, insiste, torna più volte alla prova, se occorre, e riesce. Ottenuto l'impiego prende moglie senza badare se il meschino stipendio possa bastare ai più stretti bisogni suoi e della famiglia. Vengono i figli, e così si moltiplica questa classe di malcontenti che impreca poscia al Governo ed al Parlamento perchè gli stipendi non bastano alla vita.

Io credo quindi che il metodo opportunamente proposto dall'on. Guardasigilli, applicato, senza pregiudizio, ben s'intende, degli impiegati attuali, e con quella prudenza che egli usa costantemente nell'esercizio del suo alto ufficio, potrà servire di esempio per tutti i Dicasteri dello Stato, e riuscire come farmaco opportuno a questa malattia, generalmente deplorata da tutti, e dentro e fuori del Parlamento.

In questo modo noi goverremo ancora agli stessi giovani che ora aspirano agli impieghi, perchè essi provvederanno meglio al loro interesse, e perfino alla loro dignità ed indipendenza di liberi cittadini, applicandosi ad un mestiere, alle industrie private, al commercio, e soprattutto all'agricoltura; dalla quale l'Italia attendere deve la principale e naturale sorgente della sua ricchezza e prosperità.

Detto questo succintamente, senza ripetere cose che altre volte ebbi già l'onore di esporre a lungo in Senato, rivolgerò adesso, siccome

accennai da principio, una preghiera speciale al signor Ministro.

Consta anche a me che in qualche luogo taluni di questi impiegati di cancelleria e qualche cancelliere di pretura hanno mosso lagnanze, per timore che in qualche caso lo stipendio fissato dalla tabella non equivalga a quell'equo compenso che fu nel retto intendimento del Ministro, siccome risulta dalla sua stessa Relazione presentata al Senato. Ed anzi dirò che gl'impiegati delle cancellerie della città e provincia di Ferrara, cui io appartengo, mi fecero tenere in questi giorni una loro istanza con preghiera che io volessi presentarla al Senato e farmene difensore.

Io mi vi sono ricusato per le ragioni che sono indicate dall'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale nella sua accurata Relazione; e perchè, se anche queste lagnanze avessero fondamento, se non per motivi di stretta giustizia, almeno per considerazioni di manifesta equità, una legge di ordine pubblico, e tanto reclamata generalmente, come la presente, non potrebbe trovare ostacolo in qualche interesse personale offeso. Ma siccome in qualche caso, anzichè d'interesse privato offeso, si potrebbe trattare di offesa ad un quasi diritto acquisito, perciò, se il signor Ministro me lo permette, io manderò al suo Dicastero la accennata istanza affinché egli voglia prenderla in quella considerazione che i casi speciali potessero chiedere, e vedere se si debba e si possa fare luogo a qualche provvedimento personale ed equitativo in via amministrativa.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Ringrazio in primo luogo l'onorevole Senatore Borgatti dell'approvazione amplissima ch'egli volle accordare colla sua autorevole parola al presente disegno di legge.

Dirò poi, che i suoi intendimenti circa alle condizioni sia degli impiegati in generale, sia specialmente di coloro che si dedicano agli uffici di cancelleria, furono da lunga pezza, e sono ancora i miei.

A questi intendimenti mi conformerò quando sarà da applicarsi l'ultimo articolo del progetto di legge.

Rispetto poi alle petizioni di taluni fra gli

impiegati di cancelleria, i quali credono di essere pregiudicati nei loro emolumenti, osserverò, come già fu benissimo osservato anche nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che questi impiegati sono proporzionalmente pochissimi, e qualcuno non poteva non esservi, essendo uno fra gli scopi della presente legge quello di effettuare una vera perequazione di stipendi, mediante la quale i medesimi vengano più equabilmente distribuiti.

Vi sono, ripeto, alcuni pochi i quali avranno qualche detrimento, ma ciò è d'altra parte del tutto conforme a giustizia, la quale vuole eguaglianza e proporzionalità negli stipendi di questi impiegati, fra loro e con quelli dei funzionari di magistratura; essendo infatti contro ragione e giustizia che il cancelliere di pretura abbia uno stipendio doppio di quello del suo pretore, e il cancelliere di tribunale o di Corte uno stipendio superiore a quello del presidente, o del consigliere rispettivamente.

Nonostante è pur giusto che della petizione della quale ha fatto cenno l'on. Senatore Borgatti si tenga il maggior conto possibile, ond'io accetto di buon grado il rinvio a me della petizione medesima. L'accetto, perchè la tabella annessa al presente progetto di legge porta alcuni stipendi elevati, nell'assegnare i quali si potrà aver riguardo a tutte le legittime aspettative.

A proposito poi di questa petizione, devo informare l'onorevole mio amico Senatore Borgatti che io ho al Ministero, come vi sono presso le Commissioni parlamentari, numerosissime, incalzanti petizioni d'impiegati di cancelleria i quali sollecitano con infinito desiderio l'approvazione del presente disegno di legge.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Ringrazio il signor Ministro della risposta data alla mia preghiera.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Giacchè si è parlato della posizione che si fa ai cancellieri di pretura, io mi rivolgo alla cortesia dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, affinchè mi voglia togliere un dubbio.

Ho ricevuto anch'io alcuni reclami, come li ha ricevuti il collega Senatore Borgatti. I cancellieri di pretura si preoccupano assai della posizione che viene lor fatta, o, dirò meglio, essi dubi-

tano alquanto che questo progetto di legge possa peggiorare la loro condizione, dappoichè venne di tanto migliorata quella dei vice-cancellieri di Corte d'appello; si dubita insomma che i cancellieri di pretura non possano più concorrere con questi vice-cancellieri, di cui ho poc'anzi parlato, al posto di cancelliere di tribunale civile o correzionale, mentre in questo momento i cancellieri di pretura possono concorrere, e sono sovente chiamati a coprire il posto di cancelliere di tribunale.

Per me non ci so vedere questo dubbio, se penso che essi continueranno a rimanere nella stessa posizione in cui si trovano presentemente; se però il signor Ministro nella sua cortesia trovasse una buona parola per tranquillare questa benemerita classe di impiegati, io gliene sarei riconoscente.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io consento senza difficoltà nell'avviso dell'onorevole Senatore Saracco, tanto più che non mi pare possibile il dubbio inquantochè in questa parte concernente i titoli di promozione dei funzionari, la quale dipende dalla legge sull'ordinamento giudiziario, nulla è innovato alla legge vigente.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io ringrazio l'on. signor Ministro della risposta datami.

Senatore SERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA. Se questo progetto di legge avesse bisogno davanti a questo alto Consesso di appoggio e di difesa, ben volentieri, malgrado la mia poca autorevolezza, io me ne assumerei il compito, appoggiandomi alla esperienza acquistata lungo i 19 anni in cui ebbi l'onore di presiedere una Corte di appello. Fortunatamente non c'è bisogno di difesa e neppure di appoggio.

Gl'inconvenienti del sistema attuale furono luminosamente rilevati e nell'esposizione dell'onorevole Ministro e nella commendevolissima Relazione dell'Ufficio Centrale; quando altro non fosse, il ridurre ad un istesso trattamento i cancellieri della Corte di Cassazione, di Appello

e di Tribunale secondo i gradi rispettivi, sarebbe già un vantaggio considerevolissimo.

Sappiamo tutti che oggigiorno sonvi, non dirò cancellieri di Corte di Cassazione o d'Appello, ma persino cancellieri di Tribunali di circondario i quali, nel rispetto della loro posizione finanziaria, sono quasi al pari dei primi Presidenti mentre sonvene altri assai meschinamente retribuiti. Essi da qui in avanti saranno trattati collo stesso sistema, qualunque sia la loro residenza, e ciò è conforme a giustizia. Un altro vantaggio grandissimo questa legge arreca alla benemerita classe dei segretari delle procure generali o di circondario.

E qui me ne appello a quelli che furono o sono capi di procure generali o di circondario, i quali non mi smentiranno se dico, che i segretari di quelli uffici, quei funzionari investiti di tutta la fiducia dei loro capi, e depositari dei più gelosi segreti d'Ufficio sono nella gerarchia di simili ufficiali i peggio trattati, inquantochè gli stipendi loro assegnati sono tenuissimi ed essi non partecipano per alcuna sorta ai proventi di cancelleria.

Da ora in avanti la posizione loro, se non sarà splendida, sarà più sopportabile e meglio determinata.

Io adunque assai volentieri do il mio suffragio favorevole a questo progetto di legge, e se la mia parola può avere autorità in questo recinto, io invito i miei Colleghi a dargli egualmente il loro favorevole suffragio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, la medesima s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli dei quali si darà nuova lettura.

#### Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro dei Lavori Pubblici, i due seguenti disegni di legge:

« Riforma della tariffa telegrafica interna ed altri provvedimenti ;

« Convenzione colla Compagnia *Eastern Telegraph* per l'immersione e la manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra le isole di Lipari e di Salina ».

Prego il Senato, a nome del mio Collega, di dichiarare l'urgenza di questi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge, fatta a nome del suo collega il signor Ministro dei Lavori Pubblici, i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il signor Ministro ha domandato l'urgenza; se non c'è opposizione, l'urgenza è decretata.

#### Ripresa della discussione del progetto di legge N. 214.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore domanda la parola, la discussione generale su questo progetto di legge s'intende chiusa, e si passerà alla speciale.

#### Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei titoli II, III, IV, V e VI (n° 10 a 244) della parte prima della tariffa per gli atti giudiziarii in materia civile approvata col decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n° 2700, e le disposizioni contenute nel capo IV del titolo I (articoli 50 a 76) della tariffa in materia penale approvata col decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n° 2701.

Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziarii contenute nei n° 3, 9, 19, 20, 21, 22 e 24 dell'articolo 19 e nel n° 22 dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (serie 2<sup>a</sup>), nell'articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col regio decreto della stessa data, n° 2076 (serie 2<sup>a</sup>), negli articoli 105, 132, 133, 134 quattro ultimi capoversi, della tariffa annessa al testo medesimo, e nell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1880, n° 5430 (serie 2<sup>a</sup>).

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli atti giudiziarii sono sottoposti ad una tassa unica, da corrispondersi mediante uso di carta

bollata secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 3.

Tutti indistintamente gli atti di procedura civile, in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti ed in generale tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri, devono essere scritti sopra carta filigranata, munita di un bollo di lire 2 innanzi alle preture, e di lire 3 innanzi ai tribunali civili e correzionali e di commercio, alle Corti di appello e alle Corti di cassazione.

Però nei procedimenti avanti ai pretori, quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, a' termini dell'articolo 416 del Codice di procedura civile, sarà fatto in carta bollata uno solo degli originali, e quello da comunicarsi all'altra parte sarà fatto in carta libera.

Queste tasse sono soggette all'aumento di due decimi.

Per gli atti delegati si deve usare la qualità di carta prescritta per gli atti che si compiono innanzi all'autorità delegante.

Per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione si deve usare la carta prescritta per le preture.

(Approvato).

Art. 4.

Quegli atti giudiziari, i quali, giusta le leggi ora in vigore, sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere tale esenzione, salva la ripetizione delle tasse nei modi indicati dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvato con regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (serie 2<sup>a</sup>), ed in conformità al regio decreto del 6 dicembre 1865, n° 2627, ed alla legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie 2<sup>a</sup>), allegato D.

Le disposizioni dei titoli VII e VIII del citato testo unico delle leggi sulle tasse di bollo si

applicano anche alla carta bollata adoperata negli atti giudiziari.

(Approvato).

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2076 (serie 2<sup>a</sup>), e della legge 23 maggio 1875, n° 2511 (serie 2<sup>a</sup>), concernenti l'obbligo del pagamento delle tasse fisse, gradualì, o proporzionali di registro per quelli fra gli atti indicati nel precedente articolo 3, i quali, giusta le leggi precitate, sono soggetti alla registrazione formale.

Gli atti giudiziari soggetti a tassa di registro devono continuare ad inscrivere per cura del cancelliere nel repertorio prescritto dall'articolo 110 delle leggi sulle tasse di registro.

Nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario fatti per mezzo di usciere e per gli atti e documenti non indicati nella presente legge, i quali siano prodotti in originale, od in copia, innanzi alle autorità giudiziarie; essi continuano ad essere soggetti alle vigenti leggi sulle tasse di bollo e di registro.

Non può farsi produzione in giudizio, nè altro uso, di quelli tra gli atti scritti in carta col bollo prescritto dalla presente legge, i quali sono anche soggetti a registrazione formale, se prima non siano stati registrati.

(Approvato).

Art. 6.

I cancellieri hanno l'obbligo di rilasciare gratuitamente le copie degli atti da essi formati o ricevuti, delle quali a tenore di legge devono far uso le parti, o che altrimenti occorranno alle stesse in materia sì civile come penale, salvo il disposto degli articoli 383 e 463 del Codice di procedura penale.

Quando si tratti di atti che debbano essere notificati e di cui occorranno più copie, l'obbligo dei cancellieri è limitato alla spedizione di una sola copia per ciascun atto e per ciascuna parte. Le altre copie che occorressero, devono esser fatte, in base alla prima, a cura dei pro-

curatori o delle parti e, previa collazione col l'originale, autenticate dal cancelliere.

(Approvato).

#### Art. 7.

Fino a che non sia diversamente provveduto, i cancellieri continuano a fare gli atti pel ricuperamento delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all'erario per multe e spese di giustizia in materia civile e penale, in conformità agli articoli 423 e seguenti della tariffa in materia civile, e 205 e seguenti di quella in materia penale. Però il pagamento delle somme dovute dev'essere fatto al ricevitore del registro direttamente dalle parti, le quali ne presentano la quietanza al cancelliere che ne estrae copia da unire agli atti, senza riscuotere per qualsiasi titolo alcuna somma.

In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare, immediatamente dopo riscossa, la somma ricavata dalla vendita nella cassa del ricevitore del registro, ovvero, quando siavi contestazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, od in quella postale di risparmio.

Il Governo ha facoltà di concedere in appalto il ricuperamento preaccennato mediante un aggio da convenirsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

I depositi di danaro o di titoli di credito, che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e per cauzione di libertà provvisoria, nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo, sono consegnati dai cancellieri alla Cassa dei depositi e prestiti, o alle Casse di risparmio postali, giusta le norme da stabilirsi con regolamento.

Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle Casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

Per l'attuazione di questa disposizione viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limita-

zione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (serie 2<sup>a</sup>).

(Approvato).

#### Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 155 e 156 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario, modificati dalla legge 23 dicembre 1875, n° 2839 (serie 2<sup>a</sup>).

Gli stipendi dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati nella tabella annessa alla presente legge.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo?

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI, *Relatore*. Per dire semplicemente che all'Ufficio Centrale sono pervenute parecchie petizioni, le quali riguardano precisamente questa seconda parte dell'art. 9 relativa agli stipendi dei funzionari delle cancellerie, come dalla tabella annessa.

Però l'Ufficio Centrale non crede che si abbia a fare di esse un esame particolareggiato perchè si possono compendiare in quegli appunti che sono stati già rilevati nella Relazione. Essi volgono specialmente intorno a ciò, che a taluni funzionari si facesse una condizione che a loro pareva dannosa.

A questo si è già risposto nelle Relazioni che sono state fatte tanto dall'onorevole Ministro quanto dall'Ufficio Centrale. D'altronde avendo il Senatore Borgatti parlato di una petizione a lui rimessa da taluni funzionari, i quali credevano che la loro condizione potesse dal nuovo sistema essere pregiudicata, egli ha invitato l'onorevole Ministro a tenere conto di questa petizione; ed il Ministro ha detto che ne terrà ragione.

Siccome il Ministro ha facoltà di redigere le disposizioni transitorie, vedrà se sarà opportuno tener conto delle petizioni che sono state fatte.

In generale le petizioni state fatte sono in favore del progetto. Le altre che esprimono lamenti non son tutte d'accordo; e mentre alcune dicono danneggiata una categoria, altre ciò negano e manifestano desiderî diversi.

Certo è che quando si vuol fare un'opera

di riforma, non sempre si può evitare di danneggiare alcuno. Ma questo danno *utilitate publica rependitur*; e non può sviare il Senato dal dare il suo voto a questo progetto di legge.

Dirò ancora, per non riprendere la parola in seguito, che mi sono molto compiaciuto che l'onorevole Senatore Borgatti colla sua eloquente ed autorevole parola abbia ripetuto ancora una volta una verità sulla quale non sarà mai soverchio d'insistere; del gran male cioè che sia il creare o mantenere nello Stato turbe d'impiegati minimi, scarsamente retribuiti e forse anche soverchi al bisogno dell'ufficio che sono chiamati ad esercitare.

E questa è una verità tale, che non sarà mai abbastanza ripetuta, perchè effettivamente una riforma in questo senso è pur troppo necessaria; e massime poi nell'ordine giudiziale in cui pur troppo son funzionari magramente stipendiati.

Ma non ultimo a riconoscere tale verità è stato il signor Ministro Guardasigilli, il quale anche nelle dichiarazioni fatte alla Camera dei Deputati, ha detto che insieme col suo Collega delle Finanze si occupava appunto della retribuzione di questi impiegati minori.

Se non che le riforme che in questo senso si hanno a praticare, non sono limitate solamente ai minori impiegati di cancelleria, ma si connettono con tutto l'ordinamento giudiziario, sul quale forse in altra occasione avrò l'onore di

muover preghiera all'onorevole Guardasigilli. Certo è che sia nella coscienza pubblica di essere nel presente ordinamento giudiziale grossi vizi i quali reclamano non tardo riparo. Il quale difficilmente potrà concretarsi senza riformare le circoscrizioni; essendo questa la sola maniera di venire ad una conclusione seria e produttiva di grandissimi beni. Una rete di interessi si è opposta a qualunque pensiero, a qualunque progetto di riforma in questo ordine di idee.

Io ho però piena fede che l'onorevole Guardasigilli con quella sua solita energia e perseveranza che gli vengono dall'onestà dei propositi e dalla fermezza dei suoi convincimenti, saprà ancora rovesciare questa barriera e trovare quei mezzi, i quali sono necessari perchè l'ordinamento giudiziario riceva quelle modifiche, le quali, ripeto, sono nella coscienza del paese, sono un bisogno generalmente riconosciuto, ed al quale interessi certamente non bassi, ma di ordine secondario, hanno sinora impedito di avere soddisfazione.

PRESIDENTE. Siccome quest'articolo si riferisce alla tabella, così si legge anche la tabella, e la si porrà in votazione coll'articolo 9.

Voci. È stata già letta.

PRESIDENTE. L'abbiamo letta prima della discussione generale; ma per procedere regolarmente bisogna rileggerla in quella speciale.

Il Senatore, Segretario, CORSI L. legge:

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1882

## Tabella degli stipendi dei funzionari di cancelleria e segreteria.

GRADO	STIPENDIO e ripartizione per categoria	Osservazioni
	Lire	
Cancellieri di corte di cassazione . . . . .	5 a 7,000	Categoria unica.
Segretari di procura generale di corte di cassazione	2 a 5,000 3 a 4,500	
Vice-cancellieri di corte di cassazione . . . . .	4 a 4,000 5 a 3,500	Graduatoria unica.
Cancellieri di corte d'appello . . . . .	5 a 6,000 5 a 5,000 10 a 4,500	
Segretari di procura generale di corte d'appello . . . . .	10 a 4,000 10 a 3,500	Graduatoria unica.
Vice-cancellieri aggiunti di corte di cassazione e vice-cancellieri di corte d'appello.	52 a 3,000 52 a 2,500	
Cancellieri di tribunale civile e correzionale e di commercio.	45 a 4,000 45 a 3,500 96 a 3,000	Graduatoria unica.
Cancellieri di pretura, vice-cancellieri di tribunale, vice-cancellieri aggiunti di corte d'appello, segretari di regia procura e sostituti segretari di procura generale di corte d'appello.	647 a 2,200 647 a 2,000 647 a 1,800 648 a 1,600	
Vice-cancellieri di pretura, vice-cancellieri aggiunti di tribunale e sostituti segretari aggiunti di procura generale di corte d'appello . . . . .	1,832 a 1,300	Categoria e graduatoria unica.
Numero totale dei funzionari . . . . .	4,770	

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo nono e la tabella che vi va annessa.

Chi l'approva, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 10.

Per le spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede collé somme all'uopo stanziato nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

La somma da assegnarsi a ciascuna cancelleria per le spese d'ufficio viene fissata annualmente con regio decreto.

Le norme per l'amministrazione e il riscontro delle spese d'ufficio delle cancellerie sono determinate con regolamento.

(Approvato).

#### Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di procedere, entro due anni dall'attuazione di questa legge, alla revisione dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, riducendo il numero dei funzionari in relazione ai bisogni del servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, mediante regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie e regolamentarie occorrenti per attuare la presente legge a cominciare dal 1° gennaio 1883.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole di essere arrivato nel momento in cui si è chiusa la discussione generale non solo, ma si sono altresì letti ed approvati i primi nove articoli di questo importante progetto di legge. Se non si fosse invertito l'ordine del giorno, non avrei mancato di presentarmi nell'ora opportuna per prendere parte alla discussione generale; ma ad ogni modo sono grato alla bontà dell'onorevole signor Presidente, il quale si è compiaciuto di farmi avvisare or ora dell'inversione dell'ordine del giorno; e meno male che sono arrivato prima che fosse terminata la discussione dell'intero progetto di legge.

Ho domandato la parola per riassumere con

la massima brevità alcune delle osservazioni che avrei svolte ampiamente nella discussione generale; e l'importanza di questo progetto di legge mi aveva invogliato a richiamare l'attenzione del Senato sopra ciascuna delle sue disposizioni e nel suo complesso.

Sarebbe un grave errore il credere che il Governo abbia con questo progetto di legge inteso di procedere alla revisione delle tariffe e delle spese giudiziarie. Presso di noi ed oltre monti non è ancora giunto il giorno fortunato di mettere mano alla risoluzione dell'arduo problema della riduzione delle tariffe giudiziarie, onde rendere più accessibili ai litiganti le porte della giustizia. Mira invece questo progetto di legge ad unificare le diverse tasse giudiziarie sì per evitare le frodi in danno dell'Erario dello Stato, che per risparmiare ai litiganti le noie del pagamento frazionato di svariate tasse. Si è voluto insomma riassumere tutte le tasse giudiziarie nella carta di bollo.

Un lavoro lungo e paziente ha preparato questo nuovo sistema, che non è frutto d'indagini burocratiche, ma di menti elevate ed assai esperte delle cose di finanza e di giustizia.

Che si direbbe di un Ministro delle Finanze se trascurasse lo studio delle tariffe daziarie? In qual conto si terrebbe un Ministro dei Lavori Pubblici, se credesse superficiale lo studio delle tariffe ferroviarie? Per la medesima ragione si farebbe un gran torto ad un Ministro di Giustizia, se sdegnasse di occuparsi personalmente dello studio delle tariffe giudiziarie che toccano i più gravi interessi, i quali s'immedesimano con la santità della giustizia e con lo stesso ordine politico. Bene a ragione adunque l'onorevole Ministro delle Finanze disse nella discussione di questo progetto di legge davanti la Camera elettiva, che sotto il rapporto finanziario e di giustizia il lavoro è opera del Ministero che ne assume tutta la responsabilità davanti il Parlamento e la pubblica opinione.

E la pubblica opinione si era pronunziata in favore del progetto di legge non appena venne presentato, e mi asterrò dal renderne le ragioni, poichè, ripeto, è chiusa la discussione generale, e mi è permesso di parlare per benevolenza del Presidente e del Senato. Dirò soltanto che questo progetto merita di essere approvato,

e le mie convinzioni sono profonde ed antiche, per avere avuto l'onore di presiedere una Commissione governativa composta di uomini assai competenti, tra' quali il nostro Collega onorevole Saracco, membro dello Ufficio Centrale. Che anzi avrei desiderato che si fosse andato più in là, innestandosi al progetto taluni ritocchi alla legge di registro, senza sconvolgerne le basi fondamentali e vevoli ad accrescere l'entrata dell'erario senza aggravio dei contribuenti. Sono di già 14 anni, e nello stesso mese di giugno, che io presi la parola nel Senato in occasione della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi di registro, e l'importanza della materia mi obbligò a svolgere molte considerazioni, confortato dalla benevolenza del Senato. Lo stesso Governo riconobbe la necessità di una profonda discussione, tanto che nominò un Commissario regio nella persona dell'egregio e valente uomo signor Finali, oggi nostro stimabile Collega. Mi rispose nella seduta seguente il Relatore dell'Ufficio Centrale, che fu il compianto Senatore Scialoja, il quale trovò meritevoli di ogni studio le mie proposte, invitandomi però cortesemente ad aggiornarle pel riflesso che quel progetto di legge, essendo connesso all'altro della tassa sul macinato e sulla imposta della rendita del Debito Pubblico, non poteva il progetto per la forza delle cose ritornare alla Camera elettiva, che si era aggiornata. Io, uomo di Governo, ritirai per questo motivo gli emendamenti per riproporli a tempo più opportuno, consenziente il Governo.

Venne al Ministero l'onorevole Sella, e non appena Roma divenne Capitale del Regno, mi invitò a recarmi in Firenze per presiedere una Commissione all'uopo da lui nominata, ed in quella occasione ebbi la consolazione di conferire con l'onorevole nostro collega Saracco, ch'era allora Direttore generale del Demanio e Tasse.

La Commissione portò a termine il suo lavoro che riuscì gradito all'onorevole Ministro Sella, il quale, se fosse rimasto al potere, avrebbe con la tenacità dei suoi propositi e con l'autorità del suo nome fatto adottare quel lavoro, con quelle modificazioni che si potevano attendere dalla saviezza del Parlamento. Io non so la ragione per cui il lavoro di quella Commissione che aveva formulato un progetto di legge,

sia rimasto sepolto negli archivi del Ministero delle Finanze.

Chechè ne sia, il progetto in discussione, circoscritto alla sola unificazione delle tasse giudiziarie, merita di essere approvato, e sono sicuro che agli onorevoli Ministri Guardasigilli e delle Finanze non riuscirebbero sgraditi taluni emendamenti che io avrei desiderato di proporre, per eliminare dei dubbi che si possono presentare per la dizione non sempre corretta di taluni articoli del progetto ministeriale. Ma dopo l'approvazione dei primi nove articoli del progetto di legge, alla lettura ed approvazione dei quali non ho potuto assistere, non mi resta altro che di accennare a vari dubbi che sorgono nell'animo mio, e pei quali la risposta del Ministro e del Relatore dell'Ufficio Centrale potrebbero spandere molta luce sui principii che hanno informato le disposizioni dei primi tre articoli. Entro in materia.

Amnesso in principio che gli atti giudiziari sono sottoposti ad una tassa unica, l'articolo 1° del progetto ministeriale ha dovuto abrogare taluni articoli della legge sulle tasse di bollo e di registro concernenti gli atti giudiziari, e come conseguenza dello stesso principio si è nell'articolo 3° stabilita la massima generale che sottopone tutti gli atti giudiziari alla tassa di tre lire o di due, secondo le diverse giurisdizioni. Ma siccome non sono soltanto gli articoli citati nell'articolo 1° quelli che concernono gli atti giudiziari, così si potrebbe dedurre che gli altri articoli della legge sul bollo non abrogati coll'art. 1° conservano la loro autorità, siccome si desume non solo dalle Relazioni presentate davanti all'altro ramo del Parlamento e dalle discussioni ivi avvenute, ma che si è rifermato con la pregevole Relazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli presentata al Senato, leggendosi nella pagina terza le seguenti gravi parole: « Finalmente si è detto che per effetto della nuova legge verrebbero aggravati gli atti esecutivi delle sentenze dei conciliatori; ma a questo proposito basterà avvertire che la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma ha amnesso il principio che gli atti di discussione *de plano* delle sentenze dei conciliatori, tanto se fosse per mano d'insergenti comunali a ciò autorizzati, quanto se eseguiti a mezzo di uscieri di pretura, si possono stendere sulla carta da bollo di cen-

tesimi 10, giusta il numero 1 dell'art. 19 della legge sulle tasse di bollo, e siccome questo numero non viene modificato colla legge presente, non si muta la massima sancita dalla Corte Suprema ».

Se dunque gli articoli della legge sulle tasse di bollo non modificati col presente progetto di legge conservano il loro imperio, non è al certo felice la dizione dell'art. 3, che sottopone indistintamente tutti gli atti giudiziari alla tassa di bollo di lire due innanzi alle preture, e di lire tre davanti ai Tribunali e le Corti. Da ciò la necessità di dover rivolgere all'onorevole signor Ministro le seguenti interrogazioni:

1. Gli avvisi d'asta sì volontari che giudiziari sono soggetti alla tassa di centesimi 50, per l'art. 20, n. 12, della legge 14 settembre 1874 sulle tasse di bollo, e per tali atti l'articolo 131 della tariffa civile stabilisce un diritto di originale; diritto che è un proficuo cespite di finanza per l'esteso numero di questi atti indispensabili nei procedimenti civili; e basta essere mezzanamente esperto delle cose del foro per esserne convinto. Nelle espropriazioni molte sono le persone ed i luoghi della notificazione e delle affissioni che si devono rinnovare se la vendita è ritardata, e che pur si devono rinnovare per l'offerta di sesto e nel caso di rivendita in danno. Le medesime notificazioni ed affissioni debbono aver luogo nelle espropriazioni contro terzi possessori e nel procedimento per purgare gl'immobili dalle ipoteche. Innumerevole poi è il numero dei bandi nelle vendite dei mobili.

Or per questi bandi si deve adoperare la carta di 50 centesimi secondo la legge attuale, ovvero quella di lire 3 60 secondo la disposizione generale dell'art. 3 del progetto ministeriale? E se si deve impiegare la carta di 50 centesimi, non è evidente il danno dell'erario, che perde i diritti di originale?

2. Per gli atti di *notorietà* si richiede la carta di centesimi 50, a norma dell'art. 20 n. 7 della legge sul bollo 14 settembre 1874, e questo articolo non è abrogato dall'art. 1 del progetto in discussione. Degli atti di *notorietà* per le svariate contingenze della vita civile se ne ricevono molti nelle preture, e specialmente per i matrimoni, a mente degli articoli 78 ed 80 del Codice civile. Per gli atti di *notorietà* in materia matrimoniale non si

riscuotono dalla pretura dritti di originale, art. 50 della tariffa civile, in considerazione del favore che meritano i matrimoni. Non si dovrebbero pagare tasse di bollo per gli atti matrimoniali, anche perchè non dovremmo dimenticare che bene spesso si trascura il matrimonio civile per evitare il pagamento delle tasse.

Epperò non potendo revocarsi in dubbio che gli atti di *notorietà* si fanno nelle preture, dovrebbero rientrare nella disposizione dell'art. 3 del progetto ministeriale, essere cioè scritti sopra carta di due lire, mentre pel ricordato n. 7 dell'art. 20 della legge 14 settembre 1874, non abrogato, si dovrebbero scrivere in carta di 50 centesimi.

3. La carta di 50 centesimi è pure richiesta per le copie ed estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti, giusta l'art. 20, n. 19, della legge 14 settembre 1874, non abrogato dall'art. 1 del progetto. Questi registri sono tenuti in doppio originale, giusta l'art. 356 del Codice civile, uno dei quali dev'essere depositato nella cancelleria del Tribunale, art. 360; ed indubbiamente i cancellieri dei tribunali sono autorizzati a rilasciarne gli estratti e le copie. Di quale carta adunque dovrà fare uso il cancelliere nel rilasciare questi estratti o copie? E non sarebbe un'anomalia che dello stesso atto la copia rilasciata dalla segreteria comunale si scriva in carta di 50 centesimi, e quella dal Cancelliere del tribunale in carta di lire tre? Nè dicasi che nella copia rilasciata dalla segreteria comunale si deve apporre la marca di centesimi 50, poichè è sempre vero che vi sarebbe un'aggravio per la parte delle copie rilasciate dai cancellieri dei tribunali.

4. Si è molto disputato se le domande d'iscrizione a ruolo delle cause si dovessero scrivere in carta semplice ovvero bollata. Il Ministero delle Finanze persisteva nel richiedere la carta bollata, multando cancellieri e procuratori. Questa penosa controversia ebbe termine dopo che la Corte di Cassazione di Torino coll'arresto del dì 1° dicembre 1870, lodato a cielo dai procuratori, diede torto al Ministero delle Finanze, cosicchè d'allora in poi tali domande si scrivono in carta semplice.

E pure non sono mancati zelanti ispettori, i quali hanno preteso che le domande per differimenti di cause si dovessero scrivere in carta

SESSIONI DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1882

di bollo, per lo specioso motivo che la domanda di differimento è ben diversa da quella d'iscrizione a ruolo. Che anzi per avere non ha guari un illustre ed onorato avvocato, che merita di siedere nel Senato, avanzato una domanda in carta semplice al Presidente della Cassazione di Roma pel differimento di una causa, sono stati l'avvocato ed il cancelliere multati. Che si dovrà fare adunque per queste domande di differimento di cause, che gli onorevoli avvocati sparsi in tutta la superficie del Regno rivolgono ogni giorno, specialmente al Presidente della Cassazione, con lettere e con telegrammi?

Volendo stare al testo dell'art. 3° del progetto, tutte le *domande* od *istanze*, e tali essendo quelle di differimento di cause, si dovrebbero forse scrivere in carta bollata da lire tre?

5. Nella discussione tenuta davanti la Camera elettiva si ritenne che le citazioni per biglietto davanti i pretori si devono scrivere in carta semplice, dovendo restar ferme le disposizioni del Codice, a cui il presente progetto non ha inteso di portare modificazione alcuna. Desidererei che l'onorevole Ministro ripetesse davanti il Senato le medesime dichiarazioni; ed anzi desidererei che spiegasse che anche gli atti, i quali pel Codice si fanno per biglietto davanti i tribunali, continueranno ad essere scritti in carta semplice. Spero adunque che l'onorevole Ministro vorrà dichiarare che continueranno ad essere scritte in carta semplice le citazioni di testimoni davanti qualunque giurisdizione, art. 238 proc. civ.; i biglietti che il cancelliere fa notificare per il deposito dello stato di graduazione, art. 712 proc. civ.; e gli avvisi che il cancelliere del tribunale di commercio dà con lettera ai creditori del fallito nel procedimento di verifica dei crediti, articolo 601 Codice di commercio.

Mi sono limitato a proporre questi dubbi per gli enunciati atti che sono molteplici e frequenti. Non entro in altri dettagli per la strettezza del tempo.

Prima di dar termine al mio dire, devo francamente dichiarare che ben a ragione l'onorevole Ministro ha manifestato che anche col Regolamento troverà modo di spezzare qualunque rapporto tra cancelliere e ricevitore per contabilità. Ma è da osservarsi che oltre alle sentenze, sonovi anche atti ricevuti dal cancelliere

e pure sottoposti a registrazione formale. Ora, l'art. 73 della legge sul registro tiene obbligato personalmente il cancelliere del pagamento delle tasse di registrazione; cosicchè egli ha il diritto di farsi depositare dalla parte la tassa per versarsi al ricevitore nel momento della registrazione; che anzi nelle vendite giudiziali un procuratore non può per l'articolo 672 del Codice di procedura civile rendersi offerente, senza avere depositato nelle mani del cancelliere le spese dell'incanto della vendita e relativa trascrizione. Una contabilità adunque sembra indispensabile tra il cancelliere, i procuratori ed il ricevitore del registro, ad evitare la quale dovrà provvedere il Regolamento.

Un'ultima parola ed ho finito. Dovendosi fare lo esperimento di questa nuova legge, è indispensabile che le sue disposizioni devano essere chiarite dal Regolamento per non dare appiglio di sorta. Non rare volte le leggi d'imposta con le loro oscurità perniciose, con le duplici interpretazioni, alle quali potrebbero prestarsi, danno poi luogo ad un seguito di circolari e di correzioni, che spesso, se non le rifanno da capo, ne intralciano però il contesto e la retta interpretazione. Noi non verriamo in questo caso, ed ha ben detto l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, nella sua lucida ed accurata Relazione, che mediante i provvedimenti che saranno adottati col Regolamento, si raggiungerà il desiderato fine. Ed io raccomando caldamente all'onorevole Ministro Guardasigilli questo Regolamento, che deve contenere disposizioni efficaci ad assicurare all'Erario l'entrata che si ripromette, senza aggravare la condizione dei litiganti; altrimenti si dovrà ben presto ritornare al deplorato sistema attuale, o ricorrere ad un altro forse peggiore.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Ringrazio l'onorev. Senatore Miraglia dell'approvazione, anzi del plauso ch'egli si compiace dare al disegno di legge. Egli poi desidera che vengano da me interpretate e chiarite alcune disposizioni in riguardo alle quali egli ha fatto non poche sagaci osservazioni. Ma, sia perchè sventuratamente non mi giunsero che interrottamente all'orecchio le sue parole, sia anche per aver esso citato non pochi articoli di

leggi diverse e svariate che non potrei avere sott'occhio, crederei da parte mia imprudente di addivenire ad interpretazioni improvvisate.

L'onorev. Senatore Miraglia ha troppa esperienza, com'egli disse, e troppa saggezza per non riconoscere quanto sarebbe imprudente, ora che già sono approvati i singoli articoli della legge l'iniziarne una specie di autentica interpretazione da parte mia. Mi limiterò dunque a qualche considerazione d'indole affatto generale.

Osserverò, in primo luogo, che ove anche fossero legittimi i dubbi da lui sollevati, il concetto informatore della legge, che egli stesso ha indicato, sarebbe una guida sicura per eliminarli.

In secondo luogo osserverò che alcuni fra quelli che egli chiama dubbi, non mi pare che possano reputarsi tali. Per esempio: mi pare che - se bene ho inteso - egli consideri dubbio che si abbia per effetto della presente legge a pagare la tassa di bollo per quegli atti che attualmente ne sono immuni; ora tale dubbio, dalle disposizioni degli articoli di legge già votati, mi sembra assolutamente escluso. Del pari parmi che l'onorev. Senatore Miraglia reputi pur dubbio che possa aumentare la tassa di bollo per alcuni atti di stato civile. Ora è ovvio che i medesimi, non essendo giudiziari, devono rimanere nelle condizioni in cui si trovano al presente, perchè colle sue disposizioni la presente legge stabilisce nuove tasse di bollo per gli *Atti giudiziari*.

Ad ogni modo - dal momento che il Senatore Miraglia riconosce che tutti questi dubbi possono essere eliminati con disposizioni regolamentari, tanto più che l'articolo ultimo del progetto di legge dà al Potere esecutivo, per queste disposizioni regolamentari, speciali facoltà - io l'assicuro che, quando dovrò fare il regolamento, avrò sott'occhio il suo discorso ed esaminerò tutti gli articoli di legge da lui citati, tenendo in grandissimo conto le sue osservazioni, e avendo cura di eliminare, in tale occasione, tutti que' dubbi che potessero ancor rimanere.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI, *Rel.* L'onor. Senatore Miraglia è giustamente preoccupato dei

giudizi che potessero per avventura sorgere a causa dei dubbi che rimanessero nella legge; egli, abborrente da questi giudizi, ha provocato degli schiarimenti i quali togliessero la possibilità di queste liti, e dessero un senso preciso e chiaro a quelle disposizioni che a senso suo presenterebbero dell'oscurità e del dubbio. Certamente questo è un sentimento molto lodevole, e l'onorevole Guardasigilli ha risposto di tenerne conto per quanto sia possibile; ha detto insomma che si associa all'intenzione dell'onorevole Miraglia nel chiarire questi dubbi appunto nel senso che egli desidera. D'altra parte io troverei che il Senatore Miraglia si è preoccupato troppo dell'articolo terzo, in cui si dice che tutti gli atti di procedura che si fanno in cancellaria debbano essere o scritti su carta da lire 2 40 o da lire 3 60. Ma io pregherei di voler portare la sua considerazione su l'articolo 4 in cui è detto:

« Quegli atti giudiziari, i quali, giusta le leggi ora in vigore, sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere tale esenzione, salva la ripetizione delle tasse nei modi indicati dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (serie 2<sup>a</sup>), ed in conformità al regio decreto del 6 dicembre 1865, n° 2627; ed alla legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie 2<sup>a</sup>), allegato D.

Le disposizioni dei titoli VII e VIII del citato testo unico delle leggi sulle tasse di bollo si applicano anche alla carta bollata adoperata negli atti giudiziari ».

Non vi può essere dubbio che, se la nuova legge mantiene l'esenzione di tasse consentita da leggi e regolamenti anteriori, essa mantiene ancora quelle minorazioni di tassa le quali in leggi e regolamenti speciali anteriori fossero per avventura stabilite.

È così che, se per gli atti dello stato civile, se per gli atti di notorietà che si fanno in occasione di matrimonio, se per le citazioni, per biglietto, leggi o regolamenti speciali determinano una tassa minore, certo è che questa tassa non ha potuto e non può essere aumentata in virtù della legge presente; tanto più che è detto amplissimamente in tutte le Relazioni che sono state fatte su questo progetto di legge e nella discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento, e nella Relazione con cui l'ono-

revole Guardasigilli ha presentato questo disegno di legge all'approvazione del Senato, che oggetto e scopo della presente legge è unicamente la distribuzione dei proventi e la maniera di riscuoterli, ma non già di aggravare la somma.

Se dunque il principio informatore di questa legge è che le tariffe non si aumentino, ma unicamente che i proventi si riscuotano e si ripartiscano in altra forma, io non saprei concepire il timore che si sollevassero dubbi gravi i quali potessero condurre ad un effetto precisamente contrario a quello che è spirito principale della legge; all'effetto cioè di sovvertir disposizioni speciali per accrescere quella totalità la quale si è dichiarato in maniera esplicita che non si intende menomamente di aumentare.

In quanto poi a quello che l'onorevole Miraglia diceva giustamente per depositi, i quali si abbiano a fare ai cancellieri per la tassa di registro graduale (chè per la tassa fissata di registro è provveduto con la nuova carta) non c'è dubbio che, ove si avesse a stare esclusivamente alla lettera della legge, se altrimenti non si provvedesse, il cancelliere nell'atto dell'iscrizione al ruolo avrebbe diritto e dovere ad un tempo di esigere da ciascun procuratore una somma colla quale potesse far fronte a quella spesa di registro graduale, la quale egli è tenuto a pagare al ricevitore; ma l'Ufficio Centrale non crede che occorra di provocare altri provvedimenti una volta che l'onorevole Guardasigilli, nella Relazione che ha fatto al Senato, ha dichiarato espressamente che egli intende di provvedere affinchè si tolga ogni conto tra il cancelliere e il ricevitore del registro; e in conseguenza si troverà maniera che questa tassa di registro graduale sia pagata direttamente ai ricevitori.

Di questo certo se ne occuperà nel Regolamento; e quando egli ha promesso di occuparsene mi parrebbe anticipato il fare una discussione per domandare quello che è proposito comune di vedere stabilito.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 11, che è l'ultimo di questo progetto.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Questo progetto sarà votato a suo tempo a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. A nome del mio collega il Ministro della Guerra ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la leva militare sui giovani nati nell'anno 1862.

Prego il Senato a voler accordar l'urgenza a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge fatta a nome dell'onorevole Ministro della Guerra per la leva sui nati nel 1862.

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro dimanda l'urgenza. Se nessuno fa opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

(Approvato).

#### Approvazione dei progetti di legge N. 209, 225, 226, 221, 222, 223.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge per autorizzazione dell'allargamento del molo nel porto di Bari; della ricostruzione della banchina centrale nel porto di Brindisi; della costruzione di un faro sull'Isola di Vulcano e di un altro faro a Capo S. Marco presso Sciacca, del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzato l'eseguimento delle opere marittime sottoindicate nel triennio 1882-84:

a) allargamento della banchina del primo braccio del molo nel porto di Bari.

b) ricostruzione della banchina centrale del

porto di Brindisi nel tratto compreso fra l'angolo rientrante presso la Dogana ed il luogo denominato l'Arsenale;

c) costruzione di un faro di terzo ordine sulla punta denominata Praia da Porci nell'isola di Vulcano, e di un altro di quinto ordine a San Marco presso Sciacca.

(Approvato).

#### Art. 2.

La complessiva spesa di lire 880,000 occorrente per lo eseguitamento delle anzidette opere sarà sostenuta con le somme risparmiate per effetto delle riduzioni ottenute nelle aste pubbliche per l'appalto delle opere autorizzate dalle leggi del 19 luglio 1880, n. 5538, e del 23 luglio 1881, n. 333.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le opere di cui all'articolo primo sono dichiarate di utilità pubblica.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nel bilancio delle entrate saranno annualmente iscritte le quote dovute, in conformità della legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, dagli enti morali interessati a titolo di concorso nelle spese per il porto di Brindisi.

Il municipio di Bari è sostituito allo Stato nel diritto di chiedere e di riscuotere, secondo la legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso della Provincia di Bari e degli altri comuni del circondario nella spesa approvata colla presente legge per i lavori del porto di Bari.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà votata a suo tempo a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge per « Approvazione di dodici contratti di vendita

di beni demaniali a trattativa privata », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo.

#### Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. — Alla provincia di Milano dell'utile dominio del fabbricato detto Castello di Binasco posto nel comune omonimo con orto e piccolo prato annesso, ad uso caserma dei reali carabinieri, pel prezzo di lire 14,000 e col carico alla provincia del pagamento del canone livellare di lire 500 gravante sullo stabile, come da istrumento 22 ottobre 1880 ed atto supplementivo 9 settembre 1881, ambedue a rogiti del notaio D. Sfondrini.

2. — Alla provincia di Parma del fabbricato detto di San Francesco, con orto annesso, ad uso di caserma dei reali carabinieri pel prezzo di lire 15,000, come da istrumento 16 marzo 1881, a rogito del notaio D. Dante Volpi.

3. — Alla provincia di Reggio Calabria, del fabbricato già convento dei Liguorini in quella città, per uso di caserma dei reali carabinieri, pel prezzo di lire 20,806 80, oltre il rimborso di lire 280 per spese di riparazioni fatte dal Demanio allo stabile nel 1880, come da istrumento dell'8 luglio 1881, a rogiti del notaio Vincenzo Antonio Canale.

4. — Al comune di Modena di un tratto di terreno demaniale detto il Giardinetto, per l'eseguitamento di opere di pubblica utilità, mediante il prezzo di lire 1390 67, come da atto 19 luglio 1881, redatto in forma pubblica amministrativa, presso la Intendenza di finanza di Modena.

5. — Al comune di Como, del palazzo detto del Broletto posto in quella città, per essere conservato come monumento patrio, al prezzo di lire 10,057 50 come dall'atto 23 settembre 1881, a rogito del notaio Nessi.

6. — Al comune di Sant'Angelo in Pontano di un podere della estensione complessiva di

ettari 4.41.70 con casa colonica per destinarlo ad uso di fiere e mercati, per il prezzo di lire 3395 83 compreso in questo il valore delle scorte annesse al podere stesso, come da contratto del 26 ottobre 1881, a rogiti del notaio Alfonso Leopardi.

7. — Al comune di Poggio Mirteto di uno stabile posto in quel paese ad uso di carcere mandamentale pel prezzo di lire 1470 16, giusta contratto in forma pubblica amministrativa stipulato il 30 dicembre 1877 presso l'ufficio del registro di Poggio Mirteto.

8. — Al comune di Cingoli di un fabbricato demaniale posto in quel paese ad uso di carcere mandamentale, per il prezzo di lire 2000, come da atto 7 giugno 1881, rogato Balducci.

9. — Al comune di Trapani, dell'abolito fortifizio detto *Batteria* o Bastione Ospedale in quella città, non che dell'attiguo magazzino detto del carbone, già arsenale della regia marina, di otto ambienti sotto il terrapieno del Bastione medesimo, di una bottega e di una casetta, stabili e locali tutti segnati nelle piante allegate al contratto relativo, pel prezzo di lire 6500, salvo l'accollo al comune acquirente di determinati obblighi per lavori ed altro, come da atto 26 maggio 1880, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Trapani.

10. — Al comune di Pozzuoli di tre zone di terreno adiacenti all'antico tempio di Serapide, della estensione di metri quadrati 597,19 per l'ampliamento di quello stabilimento balneario comunale, mediante il prezzo di lire 895 80 come da istrumento 27 aprile 1881, a rogiti del notaio Achille Ragnisco.

11. — Al comune di Valentano di uno stabile ora ad uso di carcere mandamentale e situato in quel paese, pel prezzo di lire 2000, come da atto in forma pubblica amministrativa, dei 22 gennaio 1881, stipulato presso l'Intendenza di finanza in Roma.

12. — Al comune di Aviano di uno stabile situato in quel paese, ad uso carcere mandamentale, pel prezzo di lire 2000, come da istrumento dei 22 ottobre 1880, a rogiti del notaio D. Sorreda.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi

di articolo unico, sarà a suo tempo posto ai voti a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: « Approvazione di contratti di vendite e di cessioni di beni demaniali a trattativa privata » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale, su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla speciale:

#### Articolo unico

Sono approvati i seguenti contratti:

1. — Di vendita alla provincia di Roma del palazzo demaniale a porta del Popolo in detta città ad uso dell'arma dei reali carabinieri per il prezzo di lire 265,789 47, già pagato per lire 250,000, e da pagarsi in seguito per la residua parte di lire 15,789 47, sotto le clausole e condizioni di cui nell'atto 28 novembre 1881, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Roma;

2. — Di vendita alla provincia di Venezia del palazzo Corner in quella città e di una casa adiacente per uso degli Uffici provinciali e di quelli della Prefettura, nonchè per l'alloggio del Prefetto, pel prezzo di lire 120,000, come da istrumento del 24 marzo 1881, a rogiti del notaio Sartori;

3. — Di vendita al comune di Roma di area demaniale in questa città lungo la via Cernaia presso le Terme Diocleziane, per costruirvi una nuova caserma delle guardie di pubblica sicurezza, e per il prezzo già versato di lire 852 39, come da contratto in data 12 aprile 1880, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Intendenza di finanza in Roma;

4. — Di vendita al comune di Alessandria di un terreno demaniale posto lungo la strada degli Orti, della estensione di metri quadrati 7660 32, per farne a sua volta cessione alla Società detta la Frugifera, pel prezzo di lire 3447, come da atto in forma pubblica amministrativa stipulato il 30 novembre 1880 presso l'Intendenza di finanza di Alessandria;

5. — Di vendita al comune di Carrara del fabbricato demaniale detto palazzo Pisani posto

in quella città, per uso di scuole, mediante il prezzo di lire 25,788 26, come da istrumento a rogito del notaro Crudeli del 16 settembre 1880;

6. — Di vendita al comune di Martina Franca, in provincia di Lecce, di un fabbricato demaniale già convento dei domenicani, situato in quel paese nella via Principe Umberto, per uso di scuole elementari pel prezzo di lire 10,000, come da atto rogato Ancona il 1° febbraio 1881, in Martina Franca;

7. — Di vendita al comune di Coriano, provincia di Forlì, di un fabbricato demaniale situato in quel paese per uso di carcere mandamentale, per il prezzo di lire 3115 32, come da istrumento 3 luglio 1878, rogato dal notaro dottore Eteocle Pettini;

8. — Di vendita al comune di Montopoli, in provincia di Perugia, di un piccolo fabbricato demaniale posto nella frazione di Bocchignano ad uso di servizi propri, per il prezzo di lire 200, come da atto 1° febbraio 1878, stipulato nell'ufficio della pretura di Poggio Mirteto;

9. — Di vendita ai comuni di Azzano Decimo e Pasiano del bosco demaniale detto Runck, posto in Visinale, frazione del comune di Pasiano, in provincia di Udine, per il prezzo di lire 33,000, come da atto 28 giugno 1881, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Udine;

10. — Di cessione gratuita al comune di Azzano Decimo, in provincia di Udine, di una zona di terreno del bosco demaniale detto Mantova, della superficie di are 68,83 per la costruzione di una strada comunale obbligatoria, e di cessione a prezzo ridotto, e quindi per la somma di lire 6902 53 di piante di alto fusto ed altro legname del bosco stesso occorrente alla costruzione di un ponte sul Meduna, come dai due atti in forma pubblica amministrativa stipulati presso l'Intendenza di finanza in Udine, in data, il primo del 5 gennaio 1880 ed il secondo dell'11 gennaio 1881;

11. — Di vendita alla pia Opera degli ospizi marini di Roma, della villa Albani in Anzio con parte dei mobili ed accessori, ad uso dello stesso istituto per il prezzo complessivo di lire 100,000, come da contratto in forma pubblica amministrativa stipulato il 15 giugno 1881 nell'ufficio dell'Intendenza di finanza in Roma;

12. — Di vendita all'Opera pia di Terrasanta residente in Gerusalemme, rappresentata dal

suo procuratore mandatario in Venezia avvocato commendatore Giuseppe Maria Malvezzi, dell'ex convento di San Francesco della Vigna in detta città, per uso proprio, pel prezzo di lire 21,700, come da atto dei 26 agosto 1881 stipulato in forma pubblica amministrativa, presso l'Intendenza di finanza in Venezia;

13. — Di vendita al pio istituto Turazza di Treviso di una porzione di orto annesso all'ex convento di Santa Chiara in quella città, e di una parte di cortile e porticato del medesimo per proprio uso, pel prezzo di lire 683 80, come da istrumento 2 novembre 1881 e da altro rettificativo 5 dicembre 1881, entrambi a rogiti del notaro dottor Vianello;

14. — Di vendita alla Congregazione di carità di Nizza-Monferrato, per uso di ospedale, di un fabbricato demaniale in quella città, pel prezzo di lire 6078 45, come da atto in forma pubblica amministrativa dell'11 ottobre 1880, stipulato presso l'Intendenza di finanza in Alessandria;

15. — Di vendita alla Congregazione di carità di Matera, del fabbricato in luogo già convento dei cappuccini, con sue adiacenze, ad uso di ospizio di mendicizia, pel prezzo di lire 5620, come da atto in forma privata, stipulato presso l'ufficio di registro in Matera il 9 novembre 1880.

Se nessuno domanda la parola, anche questo progetto di legge, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a suo tempo per scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca in seguito il progetto di legge intitolato: « Maggiori spese da aggiungersi al bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881, » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procederà alla discussione speciale.

Articolo unico.

Sono autorizzate, in aggiunta al bilancio definitivo di previsione per la spesa di competenza dell'anno 1881, le maggiori spese nella somma complessiva di lire *tremilioni settecentotrentanovemila trecentottantasei* e centesimi *ventinove* (lire 3,739,386 29), da ripartirsi fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'annessa tabella.

Tabella delle maggiori spese al bilancio definitivo 1881.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
del 1881	del 1882		
<b>Ministero del tesoro.</b>			
22	140	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia . . . . .	109,000 »
34	26	Personale — Ministero . . . . .	107,121 69
46	37	Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali . . . . .	20,000 »
47	38	Trasporto fondi, spese inerenti alla riscossione delle entrate proprie della direzione generale del tesoro e spese diverse e compensi per il paga- mento delle spese fisse fuori dei capiluoghi di provincia . . . . .	30,000 »
48	39	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non de- maniali per alcune di esse . . . . .	2,250 »
51	42	Personale delle zecche . . . . .	165 83
63	55	Personale dell'officina carte-valori . . . . .	577 06
106	111	Ufficio di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate	1,831 22
146	152	Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . .	84,815 47
			355,761 27
<b>Ministero delle finanze.</b>			
1	1	Personale — Ministero . . . . .	59,785 12
3	3	Id. Intendenze di finanza . . . . .	196,218 31
4	4	Spese d'ufficio Id. . . . .	18,362 26
22	23	Personale degli agenti (Imposte dirette). . . . .	12,627 40
30	31	Spese diverse occorrenti per la conservazione del catasto . . . . .	20,000 »
37 bis	38	Indennità al personale degli uffici tecnici di finanza . . . . .	115,000 »
63	62	Spese diverse e di materiale per le dogane . . . . .	36,243 63
83	84	Assegni di disponibilità . . . . .	47,952 74
			506,189 46

*Segue* Tabella delle maggiori spese al bilancio definitivo 1881.

Numero		DENOMINAZIONE	Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
del 1881	del 1882		
<b>CAPITOLI</b>			
<b>Ministero di grazia e giustizia.</b>			
6	6	Indennità di tramutamento . . . . .	10,000 »
10	10	Magistrature giudiziarie — Personale . . . . .	268,302 98
			278,302 98
<b>Ministero degli affari esteri.</b>			
1	1	Personale — Ministero . . . . .	12,000 »
5	5	Casuali . . . . .	8,601 41
9	9	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici, viaggi e missioni	100,740 18
10	10	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero . . . . .	10,000 »
11	11	Spese diverse ed eventuali del personale all'estero . . . . .	131,051 37
12	12	Sovvenzioni . . . . .	14,346 94
17	18	Indennità ai regi agenti all'estero per spese di cambio . . . . .	1,689 28
			277,829 18
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>			
1	1	Personale — Ministero . . . . .	7,320 »
4	5	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani . . . . .	10,000 »
5	6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. . . . .	20,000 »
7	8	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero . . . . .	30,000 »
15	16	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie . . . . .	25,000 »
16	17	Regie università ed altri istituti universitari (Personale) . . . . .	68,944 83
17	18	Regie università ed altri istituti universitari (Materiale) . . . . .	13,200 »
24	25	Accademie ed istituti di Belle arti — Materiale . . . . .	1,120 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .			175,484 83

*Segue* Tabella delle maggiori spese al bilancio definitivo 1881.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
del 1881	del 1882		
		<i>Riporto</i> . . . . .	175,484 83
26	26 bis	Musej, scavi e conservazione di antichità (Materiale) . . . . .	12,000 »
31	31	Riparazione e conservazione dei monumenti . . . . .	30,000 »
38	38	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, scuole tecniche e scuole speciali	80,000 »
47	47	Istituto dei sordo-muti (Personale) . . . . .	1,300 »
50	52	Assegni di disponibilità . . . . .	780 52
63	68	Spese per lavori nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma . . . . .	30,000 »
72	78	Stipendio al personale del regio ginnasio Galilei di Firenze . . . . .	209 55
111	120	Scuola di medicina veterinaria di Napoli . . . . .	106 49
			<hr/> 329,881 39 <hr/>
<b>Ministero dell'interno.</b>			
8	8 9	Indennità di traslocamento e spese per ispezioni e missioni amministrative	96,647 71
10	11	Spese casuali . . . . .	10,000 »
14	15	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse — Archivi di Stato	7,000 »
17	18	Spese d'ufficio — Amministrazione provinciale . . . . .	2,755 »
23	24	Sorveglianza sulla prostituzione — Provviste, trasporti, indennità e spese diverse . . . . .	7,841 90
25	26	Sifilicomi — Spese di cura e manutenzione . . . . .	51,221 29
33	34	Competenze ad ufficiali e guardie di pubblica sicurezza per trasferte e per mutamenti . . . . .	48,362 19
43	43	Premio d'ingaggio, vestiario, armamento ed altre spese per le guardie — Gratificazioni e sussidi (Amministrazione delle carceri) . . . . .	280,002 43
45	45	Trasporto dei detenuti . . . . .	232,433 02
47	47	Fitto di locali — Amministrazione delle carceri . . . . .	3,000 »
52	54	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione . . . . .	2,000 »
			<hr/> Da riportarsi . . . . . 741,262 54 <hr/>

Segue Tabella delle maggiori spese al bilancio definitivo 1881.

Numero		DENOMINAZIONE	Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
del 1881	del 1882		
		<i>Riporto</i> . . .	741,262 54
53	55	Famiglie dei morti per la causa nazionale . . . . .	2,000 »
54 bis	84	Lavori straordinari nel palazzo del Consiglio di Stato . . . . .	16,300 »
87	112	Livorno — Sistemazione di locali, costruzione di celle di punizione, laboratori, opere di sicurezza nel bagno penale di Longone . . . . .	5,500 »
124	141	Perugia — Costruzione di sei torri-latrine e di un tratto di fabbrica a pian terreno nel carcere cellulare . . . . .	2,500 »
133	149	Ascoli — Carcere giudiziario — Costruzione di un alloggio pel capoguardia . . . . .	200 »
			767,762 54
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>			
34	35	Indennità di missione, di tramutamento, di interpretazione e di cauzione (Telegrafi) . . . . .	35,000 »
50	51	Trasporto delle corrispondenze . . . . .	84,000 »
224	176	Porto di Venezia di 1 <sup>a</sup> classe — Costruzione di banchine sulla spiaggia di Santa Marta . . . . .	4,000 »
			123,000 »
<b>Ministero della guerra.</b>			
8	8	Corpi d'artiglieria e genio . . . . .	145,723 83
9	9	Carabinieri reali . . . . .	106,878 57
18	18	Personale contabile e tecnico dell'artiglieria e genio . . . . .	50,099 94
19	19	Personale della giustizia militare . . . . .	6,275 95
21	21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile, di complemento e della milizia territoriale . . . . .	118,823 18
23	23	Indennità di viaggio agli ufficiali dell'esercito permanente ed ai personali civili e spese varie di trasporto . . . . .	589,000 »
27	27	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . .	14,000 »
			1,030,801 47

*Segue* Tabella delle maggiori spese al bilancio definitivo 1881.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
del 1881	del 1882		
		<b>Ministero della marina.</b>	
6	6	Corpo delle capitanerie di porto . . . . .	10,000 »
		<b>Ministero d'agricoltura.</b>	
11	11	Razze equine . . . . .	59,858 »
		<b>RIEPILOGO.</b>	
		Ministero del tesoro . . . . .	355,761 27
		Id. delle finanze . . . . .	506,189 46
		Id. di grazia e giustizia . . . . .	278,302 98
		Id. degli affari esteri . . . . .	277,829 18
		Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	329,881 39
		Id. dell'interno . . . . .	767,762 54
		Id. dei lavori pubblici . . . . .	123,000 »
		Id. della guerra . . . . .	1,030,801 47
		Id. della marina . . . . .	10,000 »
		Id. di agricoltura . . . . .	59,858 »
			<b>3,739,386 29</b>

PRESIDENTE. Non essendo domandato di parlare e trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Ora si procede alla discussione sul progetto per « Maggiori stanziamenti riconosciuti necessari per il pagamento di spese residue degli esercizi arretrati, e per altre obbligatorie e d'ordine verificatesi nell'esercizio 1881, » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si procede alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate, in aggiunta al bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1881, le maggiori spese incontrate:

a) nella somma di lire *cinquecentosessantanovemila quattrocentoquindici e centesimi sessantuno* (lire 569,415 61) sui fondi residui 1880 e retro dei capitoli di *spese facoltative* descritti nell'annessa tabella A;

b) nella somma di lire *otto milioni duecentoventiquattromila cinquecentosei e centesimi undici* (lire 8,224,506 11), cioè sulla competenza del 1881, lire 6,554,925 49, e sui residui 1880 e retro, lire 1,669,580 62, dei capitoli di *spese d'ordine ed obbligatorie* descritti nell'annessa tabella B.

TABELLA A.

Maggiori spese facoltative in aumento al bilancio definitivo 1881 pei residui del 1880  
ed anni precedenti.

C A P I T O L I			AMMONTARE delle maggiori spese facoltative in conto residui 1880 e retro
NUMERO		DENOMINAZIONE	
del 1881	del 1882		
<b>Ministero del Tesoro.</b>			
140	151	Residui passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi . . .	295,000 »
146	152	Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . .	62,970 46
			357,970 46
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>			
16	17	Regie Università ed altri Istituti universitari (Personale) . . .	2,156 94
17	18	Id. id. (Materiale) . . . . .	13,200 »
34	34	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Materiale - Assegni - Sussidi - Rimunerazioni e dotazioni . . . . .	26,917 97
38	38	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, scuole tecniche e scuole speciali . . . . .	2,155 96
142	116	Università di Roma - Lavori di stabilimento dei laboratori di chi- mica, fisiologia e fisica . . . . .	2,282 70
			46,713 57
<b>Ministero dell'interno.</b>			
33	34	Competenze ad ufficiali e guardie di pubblica sicurezza per trasferta e per mutamenti . . . . .	11,637 81
47	47	Fitto di locali - Amministrazione delle carceri . . . . .	22,000 »
90	115	Pesaro - completamento della sistemazione del braccio sinistro del fabbricato della casa penale di Fossombrone . . . . .	12,734 71
100	125	Genova - Ingrandimento della caserma delle guardie, trasporto della cucina e sistemazione di locali nel bagno penale succursale di Finalmarina. . . . .	2,009 06
			48,381 58
<i>Da riportarsi . . .</i>			

Segue TABELLA A.

NUMERO		DENOMINAZIONE	AMMONTARE delle maggiori spese facoltative in conto residui 1880 e retro
del 1881	del 1882		
		<i>Riporto</i> . . .	48,381 58
116	136	Acquisto di locali, lavori di adattamento nell'edificio della Catena, sede principale dell'Archivio di Stato di Palermo, e concorso per la costruzione di scaffali ad uso dell'Archivio medesimo (Legge 8 maggio 1877, n. 3815) . . . . .	5,000 »
			53,381 58
		<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>	
50	51	Trasporto delle corrispondenze . . . . .	84,000 »
147	147	Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Lavori . . . . .	26,000 »
			110,000 »
		<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>	
4	4	Fitto di locali . . . . .	1,350 »
		<b>RIEPILOGO.</b>	
		Ministero del Tesoro . . . . .	357,970 46
		Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	46,713 57
		Id. dell'interno . . . . .	53,381 58
		Id. dei lavori pubblici . . . . .	110,000 »
		Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	1,350 »
			569,415 61

TABELLA B.

**Maggiori spese d'ordine ed obbligatorie.**

C A P I T O L I		AMMONTARE DELLE MAGGIORI SPESE			
NUMERO		DENOMINAZIONE	In conto competenza 1881	In conto residui 1880 e retro	Totale
del 1881	del 1882				
		<b>Ministero del tesoro.</b>			
14	20	Annualità e prestazioni diverse . . . . .	31,548 76	378,585 18	410,133 94
15	14	Oneri e debiti ipotecari afferenti beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico . . . . .	17,139 34	122,276 09	139,415 43
17	16	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato . . . . .	453,095 75	»	453,095 75
58	50	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato . . . . .	90,279 61	»	90,279 61
70	62	Aggio di esazione ai contabili (Amministrazione esterna del demanio) . . . . .	250,000 »	»	250,000 »
103	108	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	16,565 15	»	16,565 15
129	135	Fondo per acquisto di rendita da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati . . . . .	68,601 36	»	68,601 36
			927,229 97	500,861 27	1,428,091 24
		<b>Ministero delle finanze.</b>			
17	18	Aggio di esazione ai contabili (Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari) . . . . .	265,668 19	»	265,668 19
40	41	Aggio di esazione ai contabili del Macinato	71,333 07	»	71,333 07
49	49	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti d'entrata amministrati dalla direzione generale delle gabelle . . . . .	34,496 73	»	34,496 73
54	53	Aggio di esazione - Lotto . . . . .	144,954 62	»	144,954 62
56	55	Vincite al lotto . . . . .	2,255,510 »	»	2,255,510 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,771,962 61	»	2,771,962 61

Segue TABELLA B.

CAPITOLI		AMMONTARE DELLE MAGGIORI SPESE			
NUMERO		DENOMINAZIONE	In conto competenza 1881	In conto residui 1880 e retro	Totale
del 1881	del 1882				
		<i>Riporto</i> . . .	2,771,962 61	»	2,771,962 61
57	56	Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli alcool, della birra, ed acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e degli zuccheri, aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse . . . . .	28,506 88	»	28,506 88
58	57	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sull'alcool, sulla birra e sulle acque gazose esportate e restituzione di tassa sull'alcool alle industrie . . . . .	37,784 14	»	37,784 14
64	63	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane) . . . . .	185,302 87	»	185,302 87
67	68	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio di consumo) . . . . .	2,638 81	»	2,638 81
75	77	Compra, macinazione e trasporto di sali . . . . .	67,539 48	»	67,539 48
78	105	Bonificazioni ai salatori di pesci . . . . .	7,599 49	»	7,599 49
			3,101,334 28	»	3,101,334 28
		<b>Ministero di grazia e giustizia.</b>			
8	8	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	1,409 60	»	1,409 60
12	12	Spese di giustizia . . . . .	152,772 27	»	152,772 27
			154,181 87	»	154,181 87
		<b>Ministero degli affari esteri.</b>			
3	3	Spese postali e telegrafiche . . . . .	50,310 81	»	50,310 81
		<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>			
10	12	Spese di liti . . . . .	1,000 »	»	1,000 »

Segue TABELLA B.

C A P I T O L I		AMMONTARE DELLE MAGGIORI SPESE			
NUMERO		DENOMINAZIONE	In conto competenza 1881	In conto residui 1880 e retro	Totale
del 1881	del 1882				
		<b>Ministero dell'interno.</b>			
9	10	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	276,806 20	»	276,806 20
		<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>			
30	31	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Si- cule . . . . .	1,795,796 68	1,168,719 35	2,964,516 03
33	34	Crediti di amministrazioni estere per tele- grammi internazionali . . . . .	201,265 68	»	201,265 68
37	38	Spese telegrafiche per conto di diversi .	22,000 »	»	22,000 »
54	55	Premio ai rivenditori di francobolli e di car- toline postali ed ai titolari degli uffici postali di 2ª classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute . . . . .	25,000 »	»	25,000 »
			2,044,062 36	1,168,719 35	3,212,781 71
		<b>RIEPILOGO.</b>			
		Ministero del Tesoro . . . . .	927,229 97	500,861 27	1,428,091 24
		Id. delle finanze . . . . .	3,101,334 28	»	3,101,334 28
		Id. di grazia e giustizia . . . . .	154,181 87	»	154,181 87
		Id. degli affari esteri . . . . .	50,310 81	»	50,310 81
		Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	1,000 »	»	1,000 »
		Id. dell'interno . . . . .	276,806 20	»	276,806 20
		Id. dei lavori pubblici . . . . .	2,044,062 36	1,168,719 35	3,212,781 71
			6,554,925 49	1,669,580 62	8,224,506 11

## SESSIONE DEL 1880-81-82. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola sulla discussione speciale di questo progetto di legge, trattandosi di articolo unico, sarà anche questo votato a scrutinio segreto insieme agli altri.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1881 » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA G. legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le *spese impreviste*, stanziato al capitolo n. 89 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1881.

Tabella delle somme prelevate dal fondo iscritto per le spese impreviste al capitolo N. 89 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1881, e portate in aumento ai capitoli dei bilanci dei vari Ministeri indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge di contabilità generale 22 aprile 1869, n. 5026).

N. d'ordine delle prelevazioni	DECRETO REALE di autorizzazione		SOMMA prelevata	MINISTERO	CAPITOLI
	Numero	Data			
1 <sup>a</sup> (a)	»	—	—	—	—
2 <sup>a</sup>	371	31 luglio 1881	25,000 »	Tesoro	145
3 <sup>a</sup>	372	Id.	30,000 »	Istruzione Pubblica	5
4 <sup>a</sup>	373	Id.	245,000 »	Affari Esteri	2-5-9
5 <sup>a</sup>	374	6 agosto 1881	30,000 »	Finanze	83
6 <sup>a</sup>	375	Id.	30,000 »	Lavori Pubblici	248
7 <sup>a</sup>	376	Id.	40,000 »	Istruzione Pubblica	40
8 <sup>a</sup>	377	Id.	20,000 »	Tesoro	79
9 <sup>a</sup> (b)	»	—	—	—	—
10 <sup>a</sup>	418	13 settembre 1881	2,000,000 »	Tesoro	27
11 <sup>a</sup>	419	Id.	4,493 13	Guerra	2-37 bis-41-55
12 <sup>a</sup>	420	Id.	28,600 »	Lavori Pubblici	231
13 <sup>a</sup>	421	Id.	3,000 »	Marina	44
14 <sup>a</sup>	422	Id.	124,000 »	Tesoro	48
15 <sup>a</sup>	423	Id.	500,000 »	Lavori Pubblici	5
16 <sup>a</sup>	424	16 settembre 1881	68,500 »	Marina	31
17 <sup>a</sup>	425	Id.	8,000 »	Interno	1-15
18 <sup>a</sup>	426	Id.	30,000 »	Marina	36 bis
19 <sup>a</sup>	432	4 ottobre 1881	3,000 »	Istruzione Pubblica	31
20 <sup>a</sup>	470	6 novembre 1881	500,000 »	Marina	3
21 <sup>a</sup>	471	Id.	20,000 »	Marina	31-44
22 <sup>a</sup>	472	Id.	6,000 »	Lavori Pubblici	248
23 <sup>a</sup>	473	Id.	34,350 »	Marina	36 bis
24 <sup>a</sup>	476	9 novembre 1881	65,000 »	Grazia e Giustizia	1-6
25 <sup>a</sup>	477	Id.	35,000 »	Interno	8
26 <sup>a</sup>	478	Id.	10,000 »	Agricoltura, Ind. e Comm.	2-3-5-8-21
				Istruzione Pubblica	17
		Totale . . .	3,859,943 13		

(a) La 1<sup>a</sup> prelevazione, che fu di lire 40,000 per provvedere alle spese del Congresso geologico internazionale di Bologna, venne autorizzata colla legge 10 aprile 1881, n. 162.

(b) La 9<sup>a</sup> prelevazione di lire 100,000 fu approvata colla legge 25 luglio 1881, n. 364 per concorrere nelle spese pel Congresso e per la Mostra internazionale geografica di Venezia.

**Elenco dei capitoli del bilancio definitivo 1881 ai quali vennero iscritte le somme prelevate dal fondo per le spese impreviste coi decreti indicati nella precedente tabella.**

CAPITOLI		SOMMA prelevata
N.	Denominazione	
<b>Ministero del Tesoro.</b>		
27	Pensioni del Ministero della guerra (Spese fisse) . . . . .	150,000 »
48	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali demaniali per alcune di esse . . . . .	3,000 »
79	Materiale, indennità e spese diverse (Canali Cavour) . . . . .	20,000 »
145	Spese di costruzione di un cimitero nazionale in Crimea, e restauro a quello eretto in Jenikoi . . . . .	25,000 »
		198,000 »
<b>Ministero delle Finanze.</b>		
83	Assegni di disponibilità (Spese fisse). . . . .	30,000 »
<b>Ministero di Grazia e Giustizia.</b>		
1	Ministero — Personale . . . . .	4,350 »
6	Indennità di tramutamento . . . . .	30,000 »
		34,350 »
<b>Ministero degli Affari Esteri.</b>		
2	Ministero — Spese d'ufficio . . . . .	25,000 »
5	Casuali . . . . .	20,000 »
9	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni . . . . .	200,000 »
		245,000 »
<b>Ministero dell'Istruzione Pubblica.</b>		
5	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. . . . .	30,000 »
17	Regie Università ed altri Istituti universitari — Materiale . . . . .	10,000 »
31	Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte . . . . .	30,000 »
40	Sussidi all'istruzione primaria . . . . .	40,000 »
		110,000 »

CAPITOLI		SOMMA
N.	Denominazione	prelevata
<b>Ministero dell' Interno.</b>		
1	Ministero — Personale (Spese fisse) . . . . .	19,500 »
	Indennità di traslocamento agli impiegati; spese per ispezioni e missioni amministrative . . . . .	65,000 »
15	Amministrazione provinciale — Personale (Spese fisse) . . . . .	49,000 »
		<u>133,500 »</u>
<b>Ministero dei Lavori Pubblici.</b>		
5	Personale e spese di amanuensi (Spese fisse) — Genio civile . . . . .	124,000 »
231	Porto di Bosa di 3 <sup>a</sup> classe — Costruzione del porto . . . . .	4,493 13
248	Spese per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate. . . . .	50,000 »
		<u>178,493 13</u>
<b>Ministero della Guerra.</b>		
2	Ministero — Materiale . . . . .	5,000 »
37bis	Assegni agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario . . . . .	45,000 »
41	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi . . . . .	800,000 »
55	Fortificazioni di Roma. . . . .	1,000,000 »
		<u>1,850,000 »</u>
<b>Ministero della Marina.</b>		
3	Consiglio superiore di marina . . . . .	3,000 »
31	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente . . . . .	950,000 »
36bis	Spese per l'inchiesta intorno alla marina mercantile . . . . .	14,000 »
44	Adattamento ad Accademia navale del lazzeretto di S. Jacopo a Livorno . . . . .	78,600 »
		<u>1,045,600 »</u>
<b>Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.</b>		
2	Ministero — Spese d'ufficio . . . . .	14,000 »
3	Studi e documenti sulla legislazione. . . . .	4,000 »
5	Riparazioni e adattamenti di locali . . . . .	4,000 »
8	Casuali . . . . .	7,000 »
21	Premi, esposizioni industriali, inchieste, ecc. . . . .	6,000 »
		<u>35,000 »</u>

MINISTERI	SOMMA prelevata
<b>RIASSUNTO.</b>	
Ministero del Tesoro . . . . .	198,000 »
Id. delle Finanze . . . . .	30,000 »
Id. di Grazia e Giustizia . . . . .	34,350 »
Id. degli Affari Esteri . . . . .	245,000 »
Id. dell'Istruzione Pubblica. . . . .	110,000 »
Id. dell'Interno. . . . .	133,500 »
Id. dei Lavori Pubblici . . . . .	178,493 13
Id. della Guerra . . . . .	1,850,000 »
Id. della Marina . . . . .	1,045,600 »
Id. di Agricoltura, Industria e Commercio . . . . .	35,000 »
	3,859,943 13

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ieri ho avuto l'onore di presentare una domanda d'interpellanza, diretta all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, intorno alla circoscrizione elettorale per la provincia di Catania.

Erano presenti due dei suoi onorevoli Colleghi, quando l'onorevolissimo nostro signor Presidente diede lettura di quella mia domanda: uno di loro si assunse l'incarico d'informarne il Collega.

Ora mi permetto di pregare l'onorevolissimo signor Presidente, affinchè voglia compiacersi di notificarmi quale risposta si sia avuta dall'onorevole Presidente del Consiglio; e non tralascio di aggiungere che « *periculum est in mora* ».

È cosa di assoluta urgenza. Se il Presidente del Consiglio riconosce in sè il diritto di non

dare nessuna risposta, abbia almeno il coraggio di dirlo al Senato; se non ha questo diritto, trovi qualche minuto di tempo per rispondere, giacchè il ritardo significa rifiuto espresso dell'interpellanza.

PRESIDENTE. Non essendo presente ieri, quando annunciai la sua interpellanza, il signor Ministro dell'Interno a cui la interpellanza era diretta, fu da me pregato di dargliene notizia il di lui collega Ministro della Guerra che era presente. Non è dubbio che il signor Ministro della Guerra abbia adempiuto all'incarico che egli si è assunto: finora però io non ho avuto nessuna risposta in proposito; so bensì che il signor Presidente del Consiglio è impegnato in una discussione che si agita nella Camera de' Deputati. Altro non posso dire.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io adempirò volentieri il debito di avvertire il Presidente del Consiglio delle calorose premure dell'onorevole Majorana-Calatabiano. Come ha già

## SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1882

detto l'onorevolissimo signor Presidente, il Ministro dell'Interno è impegnato nell'altra Camera non solo nella seduta pomeridiana, ma anche nella antimeridiana. È questo il motivo per cui non ha potuto ancora dare una risposta, nè recarsi in Senato.

Ad ogni modo farò presenti all'onorevole Presidente del Consiglio le urgenti sollecitazioni dell'onorevole Majorana, e sono certo che avrà una risposta sollecita.

PRESIDENTE. Ora si avrebbe ancora all'ordine del giorno d'oggi il progetto di legge intitolato: « Modificazioni alle leggi del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873, concernenti il Credito fondiario ».

Ma per la discussione di tale progetto sarebbe necessaria la presenza dell'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale mi ha fatto sapere che oggi gli era impossibile di prendere parte alla discussione. Per conseguenza si rinvia a domani la discussione di tale progetto.

Se i signori Ministri non hanno altre comunicazioni da fare al Senato, leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco. Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure;

Facoltà al Governo di procedere ad una nuova circoscrizione territoriale delle Preture mandamentali di Torino;

Aumento di fondi per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 12 luglio 1881, concernenti gli assegni ai Veterani del 1848-49;

Disposizioni penali per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica;

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1862.

Alle ore due pomeridiane. Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Acquisto dello stabilimento meccanico dei Granili in Napoli e retrocessione allo Stato dell'opificio di Pietrarsa;

Tassa di bollo sugli assegni bancarî;

Modificazioni alle leggi del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873, concernenti il Credito fondiario.

Le seduta è sciolta (ore 5).